



*La Segreteria Provinciale
Latina*

Prot. 58/2021/SP

Latina, 18 ottobre 2021

Oggetto: D.L. 21 settembre 2021 n. 127. Modalità di svolgimento dei controlli e prima dose di vaccino per il covid-19 – garantire il diritto del personale ad accedere immediatamente al luogo di lavoro anche in attesa del rilascio del green pass.
Richiesta emanazione specifiche e/o chiarimenti

Al Sig. Dirigente Compartimento Stradale Lazio ROMA

e, p.c.

Al Sig. Questore di
Alla Segreteria Nazionale SIAP

LATINA
ROMA

Egregio Signor Dirigente,

come noto il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con circolare del 13 ottobre u.s., ha evidenziato come l'art. 1, del decreto-legge 21 settembre 2021 n. 127 abbia esteso anche alla Polizia di Stato e all'amministrazione Civile dell'Interno l'obbligo di possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid-19 (cosiddetto Green Pass), per accedere ai luoghi di lavoro e, conseguentemente, per lo svolgimento dell'attività lavorativa, dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021. Nella citata circolare vengono fornite indicazioni sulle modalità operative del controllo e di **fornire opportune informazioni alle Organizzazioni Sindacali sulle modalità di svolgimento di detti controlli, in considerazione della particolarità e delicatezza della tematica.**

Orbene questa O.S, dopo aver ricevuto la nota Prot. nr. 21/13297/126.1 del 14 ottobre u.s., che si allega, avente per oggetto "obbligo di esibizione della certificazione verde COVID-19", secondo le indicazioni fornite dalla citata Circolare Ministeriale, le chiede di conoscere in maniera più esaustiva le iniziative intraprese dalla S.V. sulle modalità di svolgimento dei summenzionati controlli e se tutto il personale è stato portato a conoscenza dei contenuti della citata circolare, con particolare riferimento ai comportamenti da osservare ed alle conseguenze in caso di violazioni.

Inoltre il SIAP, atteso il forte disorientamento sulla questione in oggetto da parte dei "Colleghi" e dei Dirigenti preposti ad effettuare il previsto controllo del Green Pass nei luoghi di lavoro, è costretta a chiederVi un pronto e risolutivo intervento al fine di poter diradare le diffomità applicative/interpretative in essere e garantire, in conformità alla legge, l'accesso



***La Segreteria Provinciale
Latina***

ai luoghi di lavoro al personale che, magari proprio su impulso della stringente disposizione sul Green Pass, abbia deciso di sottoporsi alla somministrazione della prima dose del vaccino per il Covid-19, senza ricevere “contestualmente” la prevista “certificazione verde Covid-19” da esibire all’atto dell’accertamento sul luogo di lavoro.

Difatti, a ben guardare, l’articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 – così come modificato in sede di conversione con la Legge 17-giugno-2021-n-87, nella parte che interessa la questione, è stato oggetto delle seguenti modifiche /integrazioni:

All'articolo 9, al comma 3: dopo il primo periodo è stato dapprima inserito il seguente: “*«La certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo è rilasciata ANCHE contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale, la quale deve essere indicata nella certificazione all'atto del rilascio»*»; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «*La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza della stessa, l'interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2*»”;

Articolo successivamente modificato dall’art. 5 del Decreto-Legge 21 settembre 2021 , n. 127 che testualmente si riporta:

“*Art. 5. Durata delle certificazioni verdi COVID-19 1. All’articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni: “..... c) al comma 3, terzo periodo, le parole «dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «dalla medesima somministrazione».....»*”.

Dunque la versione aggiornata dell’articolo 9 in questione, per la parte d’interesse attualmente recita:

“*La certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo è rilasciata ANCHE contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e HA VALIDITÀ DALLA MEDESIMA SOMMINISTRAZIONE fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale, etc.....*”

Orbene, dal punto di vista normativo, con la presente, nel rimettere la questione anche alla Segreteria Nazionale per le opportune valutazioni in ordine alle attività da poter intraprendere, si avanza quale spunto da vagliare, per scongiurare dannose difformità interpretative, quello di intervenire per chiedere che, da subito in fase operativa e poi in sede di conversione del Decreto Legge in parola, la mera facoltà (rappresentata dalla particella “ANCHE”) di rilasciare la certificazione verde COVID-19 contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino che, nei fatti, aveva una *ratio* soltanto con la previgente disciplina che posticipava l’effettiva validità della medesima dal quindicesimo giorno successivo, divenga



*La Segreteria Provinciale
Latina*

per espressa indicazione governativa “un obbligo contestuale”. Atteso che, ad oggi, la validità della certificazione *de qua* decorre dalla data di somministrazione della prima dose del vaccino.

Scongiurando così il configurarsi di qualsivoglia dubbio e/o difformità interpretativa.

Purtroppo, come certo si potrà riscontrare, è insorto un problema applicativo/interpretativo in quanto, da un lato, ai colleghi che ricevono la prima dose di vaccino, ad oggi, non viene rilasciata contestualmente la certificazione verde Covid-19, dall'altro, al personale addetto all'accertamento del Green Pass sul posto di lavoro, non essendo stato precisato che in tale casistica magari risulti sufficiente attestare l'avvenuta ricezione della prima dose vaccinale, non resterà che vietare l'accesso al collega e/o allontanarlo e sanzionarlo in applicazione delle direttive ricevute.

I risvolti negativi non sono di poco conto, molti Poliziotti si stanno affrettando a vaccinarsi per poi scoprire che, gioco-forza, per recarsi a lavoro anche da vaccinati potranno comunque essere indirizzati/obbligati (al fine di evitare problemi/sanzioni) ad effettuare, a proprie spese, quantomeno 6/7 tamponi antigenici (per una spesa pro capite evitabile di circa € 100,00 a prezzi calmierati!) per coprire il lasso di tempo che attualmente si attende per ricevere la richiesta certificazione verde.

Pertanto, nel caso in cui non risulti possibile agire tempestivamente con la modifica richiesta, si chiede alle S.V. di valutare l'opportunità di diramare una nota esplicativa finalizzata ad autorizzare tempestivamente, in maniera chiara, il personale che versa nelle condizioni sopra esposte ad accedere regolarmente al luogo di lavoro esibendo, in conformità al disposto normativo, l'attestazione inerente alla prima dose di vaccino ricevuta, in forma cartacea o digitale.

D'altronde, nel rileggere in maniera sistematica il citato art. 9, questo, alla luce delle suindicate modifiche intervenute *al comma 3, terzo periodo*, già prevede al punto 1) lettera a), testualmente quanto segue: “*Ai fini del presente articolo valgono le seguenti definizioni: a) certificazioni verdi COVID-19: le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2;*”.

Attesa la natura cogente e la delicatezza della questione, che peraltro risulta sovrapponibile ed estensibile a tutti i Dirigenti che assumono la veste di Datore di Lavoro, la scrivente O.S., certa della Vostra sensibilità e vicinanza alle problematiche del personale, resta in attesa di un cortese riscontro.

Cordialità.

Il Segretario Generale
Zani COTESTA